

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante adozione di decisioni comunitarie sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2009/875/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio⁽³⁾.
- (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri, le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC.

- (4) Il gruppo di sostanze chimiche «composti di tributilstagno» è stato aggiunto alla procedura PIC, come pesticidi, dalla decisione RC.4/5 adottata dalla quarta riunione della conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con un documento di orientamento alla decisione. I composti di tributilstagno rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti di preparati che hanno le funzioni di biocidi.
- (5) Inoltre, il principio attivo ossido di bis(tributilstagno) rientra nell'ambito della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁴⁾. L'ossido di bis(tributilstagno) appartiene al gruppo dei composti di tributilstagno ed era utilizzato come preservante del legno finché il regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁵⁾ non ne ha vietato definitivamente l'uso.
- (6) Occorre pertanto adottare una decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno,

DECIDE:

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1.

ALLEGATO

FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese

Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 **Nome comune**

Composti di tributilstagno (TBT) ⁽¹⁾ compresi: tributilstagno ossido, benzoato di tributilstagno, cloruro di tributilstagno, fluoruro di tributilstagno, linoleato di tributilstagno, metacrilato di tributilstagno, naftenato di tributilstagno

1.2 **Numero CAS**

tributilstagno ossido, 56-35-9
benzoato di tributilstagno, 4342-36-3
cloruro di tributilstagno, 1461-22-9
fluoruro di tributilstagno, 1983-10-4
linoleato di tributilstagno, 24124-25-2
metacrilato di tributilstagno, 2155-70-6
naftenato di tributilstagno 85409-17-2

1.3 **Categoria**

- Pesticida
 Industriale
 Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

 Decisione definitiva (completare la sezione 4) Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 Importazione vietataL'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì NoÈ vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

⁽¹⁾ Nel presente documento la sigla «TBT» è utilizzata per indicare tutti i derivati (o composti) del tributilstagno visto che la forma attiva è la stessa per tutti i composti.

4.2 Importazione autorizzata

4.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

Sì No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietata l'immissione in commercio o l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di tributilstagno perché questi principi attivi non sono iscritti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e in conformità del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).

È vietata l'immissione in commercio o l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di tributilstagno perché questi principi attivi non sono iscritti nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2008, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1) e in conformità del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

È inoltre vietata l'immissione in commercio o l'uso di tutti i composti organostannici per il trattamento delle acque industriali a norma dell'allegato XVII, punto 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

Sì No

5.2 Importazione autorizzata

- 5.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

Sì No

- 5.4 Indicare se si è proceduto a uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?

Sì No

- 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?

Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?

Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?

Sì No

Per essere esportata?

Sì No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio i composti del tributilstagno sono classificati come:

T (tossico): R25 — Tossico per ingestione; R48/23/25 — Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione;

N (pericoloso per l'ambiente): R50/53 — Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico;

Xn (nocivo): R21 — Nocivo a contatto con la pelle;

Xi (irritante): R36/38 — Irritante per gli occhi e la pelle.

SEZIONE 7

AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Telefono	+32 22964135
Telefax	+32 22967616
Indirizzo e-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di
Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, ITALIA
Tel. (+ 39 06) 57053441
Fax (+ 39 06) 57056347

E-mail: pic@pic.int

o

Segretariato alla Convenzione di
Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. (+ 41 22) 9178177
Fax (+ 41 22) 9178082

E-mail: pic@pic.int